



# COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

### OGGETTO :

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- DETERMINAZIONI ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventisette**, del mese di **luglio**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GUIDETTI PIETRO	SINDACO	X	
MARTINETTI GIULIO	VICE - SINDACO	X	
POLETTI MASSIMO	ASSESSORE	X	
CASAROTTI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
DE VITTORIO YURI	CONSIGLIERE	X	
GUIDETTI PIETRO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
MASSAIU FABIANA	CONSIGLIERE	X	
GIROMINI GABRIELLA	CONSIGLIERE	X	
TASSONE DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
GALLAZZINI LAURO	CONSIGLIERE	X	
PILLONI ADELMO	CONSIGLIERE	X	
<b>Totale</b>		<b>11</b>	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **MORNICO DR. PATRIZIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GUIDETTI PIETRO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**VISTO** il D.M. 13/05/2015 che ha differito al 30/07/2015 l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2015;

**PREMESSO** che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RILEVATO** che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n°23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

**DATO ATTO** che: i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n°446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n° 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n°201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**VISTO**, altresì, l'art. 52 del d.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate,

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della legge 296/06, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

**DATO ATTO:**

- che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;
- che i c.d. "beni merce" cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e rimasti invenduti, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti ai sensi del DL 102/2013 e s.m.i.;
- sono confermate le restanti assimilazioni ad abitazione principale previste dal regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato da ultimo con deliberazione n. 26 del 19/08/2014;

**RICHIAMATI:**

- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;
- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante "*Misure urgenti in materia di esenzione IMU*" che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

**VISTO** il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell'"Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell'altezza indicata nella colonna "*Altitudine del centro (metri)*", sia della definizione contenuta nella colonna "*Comune montano*";

**VISTO** che nell'elenco Istat di cui sopra, l'altitudine del centro per il Comune di Gargallo è di 397 metri e visto che il territorio è definito "*NM - Non Montano*", i terreni ricadenti nel territorio del Comune non godono più dell'esenzione IMU dall'anno 2014 e pertanto sono soggetti al pagamento dell'IMU;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del D. L. n. 201 del 2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata; ciò anche nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, concede i terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti anch'essi nella previdenza agricola. Tale casistica era esente per l'anno d'imposta 2014.

**VISTI** il d.lgs. 18.08.2000, n°267 e lo statuto;

**CONSIDERATO** che in base:

\* al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

\* alla Legge n. 80 del 23/05/2014 e s.m.i. "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso – tale diritto dovrà essere dichiarato dal contribuente stesso;

**ESAMINATA**, altresì, la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n° 3DF del 18.05.2012, avente per oggetto "Imposta Municipale Propria ( IMU ) - Anticipazione sperimentale art. 13 del D.L. 06.12.2011, n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n° 214 - Chiarimenti ”;

**VISTO** l'art.1, comma 380, della legge n° 228/2012 (legge di stabilità 2013), che prevede che il gettito dell'IMU sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla Categoria catastale "D", spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76%, ed al Comune in misura pari al maggior gettito derivante dall'eventuale maggior aliquota dallo stesso determinata;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 380 lett b) della legge n. 228/2012, e l'art. 6 D.L. 16/2014 che prevede che i Comuni partecipino all'alimentazione del Fondo di solidarietà Comunale con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – struttura di gestione degli F24;

**VISTA** la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n° 5DF del 28.03.2013, avente per oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n° 214. Modifiche recate dall'art.1, comma 380, della legge 24.12.2012, n° 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata d'imposta e di assegnazione della casa coniugale”;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n° 30 dell' 08/09/2014, avente per oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014”;

**RITENUTO**, di confermare un'aliquota agevolata per il comodato d'uso gratuito tra parenti di primo grado (genitori\figli) allo scopo di ridurre il carico fiscale su questa particolare categoria di immobili;

**RITENUTO**, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre al Consiglio Comunale le aliquote del tributo e le detrazioni di imposta dell'anno 2015, le stesse del 2014, così come segue come stabilito con deliberazione giunta comunale n 31 /2015;

- a. abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 %  
detrazione € 200,00;
- b. ordinaria: 0,91 % (compresi terreni agricoli)
- c. immobili concessi in comodato d'uso gratuito fra parenti in linea retta e di primo grado (genitori\figli): 0,46 %

**VISTI** il d.lgs. 18.08.2000, n° 267 e lo statuto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000;  
presenti n. 11 ; astenuti n.02( Tassone, Gallazzini) ; votanti n. 09 voti favorevoli n. 09;

## D E L I B E R A

1) Di **CONFERMARE** per l'anno 2015, le seguenti aliquote dell'IMU (Imposta Municipale Propria):

- a. abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 %  
detrazione € 200,00;
- b. ordinaria: 0,91%(compresi terreni agricoli)
- c. immobili concessi in comodato d'uso gratuito: 0,46 %  
parenti in linea retta e di primo grado (genitori\figli)

2) DI PROVVEDERE a cura ufficio tributi alla pubblicazione delle aliquote sopra esposte su sito istituzionale del Comune di Gargallo

3) Di DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata a cura ufficio tributi al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Direzione Centrale per la fiscalità Locale, secondo i termini e le modalità previste dal comma 15 art 13 d.l.201/2011;

4) Di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del d.lgs. 18.08.2000, n°267.

e che ha dato il seguente risultato

presenti n. 11 ; astenuti n.02( Tassone, Gallazzini) ; votanti n. 09 voti favorevoli n. 09;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Guidetti Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Mornico dott Patrizio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 N. 267 esprime parere favorevole alla proposta in ordine alla regolarità tecnica.

**Il Responsabile del Servizio**

---

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 N. 267.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio del Comune il 11/08/2015 e per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( MORNICO DR. PATRIZIO)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ a seguito dell'adempimento della prescrizioni dell'Art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( MORNICO DR. PATRIZIO)

---